

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2600, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(S. 1211 – Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale) (approvato dal Senato) (2600):

<i>(Presenti</i>	<i>430</i>
<i>Votanti</i>	<i>423</i>
<i>Astenuti</i>	<i>7</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>212</i>
<i>Hanno votato sì</i>	<i>414</i>
<i>Hanno votato no ..</i>	<i>9).</i>

Discussione del disegno di legge: S. 1182 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali (approvato dal Senato) (2580) (ore 11,02).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

Voglio informare i colleghi, affinché si regolino di conseguenza, che, oltre alla discussione sulle linee generali di questo disegno di legge di conversione, si svolgerà anche l'esame degli articoli con le relative votazioni.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2580)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Crosetto, ha facoltà di svolgere la relazione.

GUIDO CROSETTO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione presentato dal Governo si individuano chiaramente le ragioni di necessità e di urgenza delle disposizioni in esso contenute con riferimento all'imminenza del termine di approvazione dei bilanci degli enti fissato dapprima al 28 febbraio e, successivamente, prorogato al 31 marzo. Il provvedimento, in effetti, reca disposizioni di carattere transitorio, in quanto applicabili al solo anno 2002, dirette a far fronte alla situazione verificatasi a seguito del venir meno delle competenze dei Coreco per effetto dell'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione. Si è quindi posta...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io sarei interessato alla relazione. Se qualcuno consentisse un ascolto degno di questo nome...

Prego, onorevole Crosetto, e mi scusi se l'ho disturbata.

GUIDO CROSETTO, *Relatore*. Grazie, signor Presidente.

Si è, quindi, posta l'esigenza di individuare l'organo competente per la nomina di commissari *ad acta* che, nel caso in cui il bilancio dell'ente locale non fosse approvato nel termine stabilito, provvedesse a predisporre lo schema di bilancio in sostituzione della giunta o a disporre l'approvazione in sostituzione del consiglio. Hanno, inoltre, incidenza sulla predisposizione dei bilanci degli enti locali anche le disposizioni relative alla revisione parziale della disciplina del patto di stabilità interno dettata dalla legge finanziaria per il 2001 e l'assegnazione a valere sul fondo ordinario per le province ed i comuni di un contributo di 20 milioni di euro a vantaggio dell'unione dei comuni.

In sintesi, il provvedimento, approvato in prima lettura al Senato, reca un complesso di disposizioni che riguardano la funzionalità degli enti locali. Si tratta, per lo più, di norme volte ad assicurare l'ordinata attività degli enti sia sotto il profilo procedurale, sia per quanto riguarda gli aspetti finanziari.

Nel corso dell'esame al Senato il testo originariamente presentato dal Governo è stato integrato mediante l'inserimento di numerose altre disposizioni. Si tratta, in quasi tutti i casi, di norme che intendono fronteggiare situazioni verificatesi recentemente e che sembrano corrispondere ai requisiti di urgenza richiesti in ordine al ricorso dello strumento del decreto-legge. Esempio, in proposito, risulta il caso delle disposizioni con le quali si prevede il differimento del termine per la richiesta di collaudo delle sale bingo. Tale differimento risponde, infatti, ad un'obiettiva esigenza connessa alla conclusione dei lavori di realizzazione delle medesime. Tuttavia, in questo come in altri casi le integrazioni apportate dal Senato attengono a materie che non sembrano, al relatore ed alla Commissione, direttamente riconducibili all'oggetto proprio del decreto-legge.

Nel corso dell'esame in Commissione bilancio è stata, quindi, da più parti richiamata l'esigenza di un puntuale rispetto del dettato costituzionale nonché delle previsioni della legge n. 400 del 1988 e del regolamento della Camera in ordine alle caratteristiche che devono possedere i decreti-legge con particolare riferimento all'omogeneità delle materie trattate. Sulla questione è intervenuto anche il Comitato per la legislazione che, nel parere espresso ai sensi dell'articolo 96-bis, ha segnalato l'esigenza di apportare al testo trasmesso dal Senato alcune modifiche, sopprimendo quelle disposizioni che non sembravano conformi al dettato regolamentare sotto il profilo della specificità ed omogeneità del contenuto.

Il parere del Comitato è stato in larga parte recepito dalla Commissione bilancio la quale ha, appunto, provveduto a sopprimere le disposizioni di cui al comma

1-ter dell'articolo 2, che prevedevano l'erogazione di contributi ad alcune comunità montane specificamente indicate, e di cui all'articolo 3-quinquies, che riguardava il differimento del termine per la richiesta di collaudo delle sale bingo. Non si è, invece, accolta l'indicazione della soppressione dell'articolo 3-ter concernente la materia delle incompatibilità relative alle cariche elettive degli enti locali ritenendosi che la materia attenga strettamente alla funzionalità dei medesimi enti locali. La Commissione ha, invece, provveduto a sopprimere il primo comma dell'articolo 3-*quater* ritenendo che la modifica al testo della legge finanziaria per il 2002, recato dal medesimo comma, non fosse condivisibile nel merito. Non è, infatti, apparso opportuno escludere i comuni compresi nelle cosiddette aree cuscinetto dalla fruizione di risorse per la qualificazione delle aree urbane.

In particolare, venendo al contenuto delle singole disposizioni recate dal provvedimento, si può osservare che l'articolo 1 reca una disciplina di carattere transitorio diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi con l'abrogazione della norma costituzionale (l'articolo 130) che affidava ad un organo regionale il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali. In sostanza, essendo venuto meno il potere sostitutivo del comitato regionale di controllo, si è posta l'esigenza di individuare l'organo competente alla nomina del commissario *ad acta*.

Il comma 2 dell'articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, che reca modifiche al titolo V, ha infatti abrogato l'articolo 130 della Costituzione, che affidava ai Coreco il controllo di legittimità. In assenza di disposizioni transitorie è sorto il problema di quale organo fosse legittimato a nominare commissari *ad acta*.

L'articolo 1 in esame definisce, appunto, una procedura per l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000, cioè il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ai soli fini dell'approva-

zione del bilancio di previsione di questi ultimi per l'esercizio finanziario 2002.

Si prevede, quindi, che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato e nell'ipotesi in cui lo schema sia già stato approvato dalla giunta, il prefetto dovrà assegnare al consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per l'adozione della deliberazione e, nell'ipotesi di mancata predisposizione, il prefetto stesso dovrà nominare un commissario *ad acta*.

In sostanza, il comma 2 ripete il contenuto del comma 2 dell'articolo 141 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, provvedendo, tuttavia, ad attribuire al prefetto le funzioni che il Testo unico affidava ai Coreco. L'articolo 2 destina al finanziamento degli oneri comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro (38,7 miliardi), a valere sul fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci delle province e dei comuni, come risultava per l'anno 2002. Tale stanziamento, che si aggiunge a quelli già predisposti con la legge finanziaria, trae origine dal fatto che, a fronte di un consistente incremento del numero delle unioni registratosi nel 2001 — che sono passate da 67 a 122 —, le risorse a disposizione hanno consentito di far fronte soltanto al 33 per cento del fabbisogno richiesto.

Lo stanziamento appare, quindi, opportuno, stante il favore che il legislatore, giustamente, riconosce all'unione dei comuni, trattandosi di una procedura che consente, in particolare nelle realtà locali di minori dimensioni, di assicurare ai propri cittadini i servizi, di cui, altrimenti, gli stessi non potrebbero fruire. Il comma 1-*bis* dell'articolo 2, introdotto sempre al Senato, modifica l'articolo 141 ed ha disposto una serie di misure che mirano a garantire l'efficienza e la flessibilità degli strumenti di finanziamento degli enti territoriali sul mercato dei capitali.

L'articolo 2-*bis*, anch'esso inserito dal Senato, reca, invece, disposizioni concernenti il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dovuto

in luogo dell'imposta di pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo n. 507 del 1993.

In particolare, si dispone l'esenzione del pagamento del canone per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi in superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati, che contraddistinguono la sede in cui si svolge l'attività a cui si riferiscono. In sostanza, rispetto al regime vigente, si dispone l'esenzione anche del canone oltre che dell'imposta, andando a correggere un'assurdità in cui erano incappati molti imprenditori.

Va infatti considerato che la soppressione dell'obbligo del pagamento dell'imposta, conseguente all'entrata in vigore della finanziaria, non avrebbe necessariamente liberato i soggetti interessati dall'obbligazione tributaria, stante la possibilità per i comuni di disporre l'applicazione di un canone in sostituzione dell'imposta. Il testo precisa peraltro che, nel caso in cui la superficie sia superiore a cinque metri quadrati, le imposte e il canone sono dovuti per l'intera superficie. L'articolo 3, molto importante per gli enti locali, reca alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per province e comuni per l'anno 2002, contenuta nell'articolo 24 della finanziaria del 2002.

In sostanza, in questa parte il testo del decreto-legge si preoccupa di apportare alcune semplificazioni alla disciplina introdotta recentemente con la finanziaria, alla luce della novità recata dalla stessa, consistente nel fatto che, a differenza della disciplina adottata in materia di patto di stabilità interno per gli anni precedenti, il patto per il 2002 prevede un duplice parametro, in quanto, oltre a stabilire il vincolo relativo al disavanzo, introduce un secondo vincolo relativo all'incremento dell'entità complessiva delle spese correnti, considerate in termini sia di competenza che di cassa.

L'articolo 3 del decreto-legge in esame interviene sulla disciplina del patto di stabilità, uniformando la definizione delle spese correnti che rilevano ai fini del calcolo del disavanzo e del complesso delle

spese correnti, rispetto alle quali viene valutato l'incremento rispetto al 2000, e introducendo particolari modalità di contabilizzazione di specifiche fattispecie di spese.

In particolare, il comma 1 riformula il comma 2 dell'articolo 24 della finanziaria, che introduce il vincolo di contenimento delle spese, mantenendo il limite dell'incremento delle spese correnti già definito nella legge finanziaria, ma modificando la definizione delle spese correnti alle quali il vincolo si applica.

Si prevede, nello specifico, che le spese correnti rispetto alle quali va applicato l'incremento sono quelle ai fini della determinazione del disavanzo. In questo modo, i criteri e le modalità di calcolo delle spese correnti sono uniformati in relazione ad ambedue i vincoli posti dal patto di stabilità interno.

Il comma 2, dell'articolo 3, introduce il comma 4-*bis* all'articolo 24 della legge finanziaria, volto a prevedere ulteriori precisazioni in merito al calcolo delle spese soggette al vincolo di incremento nei casi in cui siano intervenute modifiche alla modalità di gestione dei servizi. In primo luogo, riguardo all'*outsourcing*, si stabilisce che, qualora gli enti locali abbiano effettuato esternalizzazioni di servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, ai fini della determinazione della spesa corrente per l'anno 2000 relativa ai servizi esternalizzati, si considera non la spesa effettivamente sostenuta nel 2000, ma quella registrata nell'anno precedente all'esternalizzazione, se quest'ultima risulta più elevata. Si escludono, inoltre, dal computo le spese correnti per il 2002 e le maggiori spese derivanti da una diversa contabilizzazione degli oneri relativi alla gestione e ai servizi a carattere imprenditoriale.

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, integra il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di procedura di risanamento degli enti in condizione di dissesto finanziario. In particolare, il nuovo articolo 268-*bis* introduce una procedura straordinaria, volta a fronteggiare situazioni di perdurante passività dell'ente lo-

cale dissestato, nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non sia riuscito a concludere, entro i termini di legge, la normale procedura di dissesto.

La gestione è affidata dall'articolo ad un'apposita commissione, anche nella fattispecie è caratterizzata dal ricostituirsi dei disavanzi di amministrazione o dall'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i mezzi ordinari previsti dal regolamento di contabilità. Le disposizioni recate dal provvedimento per questa parte sembrano rivolte a garantire la certezza della chiusura delle situazioni di dissesto.

L'articolo 3-*ter*, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, recante la disciplina di alcune incompatibilità con le cariche elettive locali. Viene, in particolare, precisato che è esclusa dalle cause di incompatibilità con le cariche sindaco, presidente di provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, la pendenza di una lite con il comune o la provincia non soltanto nei casi in cui tale lite riguardi la materia tributaria, ma anche quando sia insorta a seguito dell'esercizio dell'azione popolare di cui all'articolo 9 del testo unico.

Il comma 1 dell'articolo 3-*quater* modifica il comma 13, dell'articolo 27, della legge finanziaria per il 2002, con il quale è stata esclusa l'assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme spettanti agli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale IRPEF, collocate sulle contabilità speciali intestate al Ministero dell'interno. In particolare, prevediamo che la disposizione si applichi alle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato, intestate al Ministero dell'interno anziché, come stabiliva la formulazione recata dalla legge n. 448 del 2001, alle contabilità speciali di « girofondi » intestate al Ministero dell'interno.

In sintesi, la novella sembra mirare a permettere una più ampia applicazione della previsione in base alla quale le somme relative all'addizionale comunale e provinciale IRPEF sono sottratte ad esecuzione forzata.

La lettera *b*), del comma 1, sostituisce il secondo periodo del comma 13 dell'articolo 27, in base al quale si prevedeva che gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente effettuati non avessero effetto e non comportassero vincoli sulla loro disponibilità.

Con le correzioni apportate dalla Commissione bilancio il testo appare rispondere pienamente ai requisiti di omogeneità delle materie trattate, richiesti dalla normativa relativa al ricorso alla decretazione d'urgenza.

Il lavoro svolto dalla Commissione è stato, a mio avviso, importante, anche e soprattutto a seguito del richiamo fatto dal Presidente della Repubblica alle Camere, in ordine al controllo che queste ultime devono esercitare sulla decretazione d'urgenza.

Ritengo, dunque, che la Commissione abbia svolto un ottimo lavoro e che il testo che proponiamo all'Assemblea sia omogeneo e dotato dei requisiti di necessità e di urgenza. Si tratta di un provvedimento molto atteso dagli enti locali, che abbiamo il dovere di trasmettere nuovamente al Senato nel più breve tempo possibile affinché sia convertito in legge (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. La Presidenza saluta gli allievi della scuola media Baceno, presenti oggi nelle tribune del pubblico (*Applausi*).

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che vedo accerchiato da ... alcuni ammiratori.

ROBERTO TORTOLI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, come diceva il relatore onorevole Crosetto, ci siamo trovati, ancora una volta, di fronte ad un decreto-legge in cui sono state inserite disposizioni che non hanno alcun carattere di urgenza, stravol-

gendo, quindi, la norma costituzionale. Come già veniva ricordato, ciò è stato rilevato con puntualità dal Comitato per la legislazione, anche dopo il richiamo abbastanza solenne del nostro Presidente della Repubblica, il quale esorta il Parlamento, nei suoi organi istituzionali, al pieno rispetto della Costituzione italiana, evitando che i decreti-legge determinati da esigenze di urgenza, strada facendo, si trasformino in vere e proprie leggi, in cui si infila di tutto.

A questo richiamo noi dell'opposizione abbiamo voluto attenerci con rigore, facendo la nostra battaglia in Commissione ed ottenendo, come già ricordato, un parziale risultato: il testo del decreto-legge approvato dal Senato è stato parzialmente espunto, anche se, a nostro avviso, sono ancora presenti alcuni articoli che, non avendo il carattere dell'urgenza, andrebbero soppressi da parte dell'Assemblea. L'urgenza vera è rappresentata dalle norme contenute nell'articolo 1, il quale interviene, seppure con carattere transitorio, a colmare un vuoto legislativo determinatosi con l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, che ha cancellato di fatto i comitati regionali di controllo; pertanto, nei casi in cui i comuni non dovessero approvare entro i termini previsti il loro strumento finanziario, il bilancio di previsione, non esiste oggi l'organo competente per la nomina del commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio da approvare.

L'articolo 1 prevede che saranno gli statuti comunali a definire le modalità per la nomina dei commissari; naturalmente, in attesa che gli statuti vengano adeguati a questa norma, potranno intervenire i prefetti. Come dicevo, si tratta di una norma a carattere d'urgenza, perché non possiamo lasciare nell'indeterminatezza le autonomie e non possiamo non dare certezza alle città e ai comuni circa l'approvazione del bilancio di previsione.

La questione che pongo, però, è la seguente: non possiamo andare avanti nell'applicazione del nuovo titolo V della Costituzione con legislazione a carattere d'urgenza, scrivendo norme transitorie.

Credo che il Parlamento e la maggioranza debbano porsi il problema di attuare pienamente le norme costituzionali oggi in vigore, attraverso la legislazione ordinaria.

Detto questo, procedo nell'esame dettagliato del provvedimento; l'articolo 2, comma 1, interviene sul finanziamento delle unioni dei comuni. È una misura alla quale siamo favorevoli, tanto che vogliamo ricordare al Parlamento e al Governo, che, a suo tempo, abbiamo fatto una battaglia all'interno della Commissione bilancio, durante l'esame della legge finanziaria, affinché venissero stanziati i fondi necessari al finanziamento delle unioni di comuni, perché era chiaro a tutti che non erano sufficienti i fondi messi a disposizione dalla proposta di bilancio e dalla legge finanziaria poi definitivamente approvata.

Oggi, quindi, il Parlamento a distanza di 4 mesi va a sanare una deficienza della legge finanziaria e, di fatto, vi è un ripensamento da parte della maggioranza rispetto al mancato ascolto dell'allarme proveniente dal sistema delle autonomie, che le opposizioni avevano fatto proprio sollevandolo formalmente all'interno della Commissione e dell'aula.

Tuttavia, al tal fine, voglio ricordare che, per quanto riguarda l'articolo 2, comma 2, si continua ad intervenire sulle norme di riferimento limitando l'autonomia finanziaria degli enti locali. Ora, da una parte, noi abbiamo una norma che riconosce l'autonomia piena dei comuni e delle province a livello di Costituzione; dall'altra, abbiamo un Governo che continua a portare avanti un processo neocentralista mortificando le autonomie locali e, di fatto, ingessando comuni e province. Voglio ricordare che l'articolo 41 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, una norma voluta dalla maggioranza e dal Governo per aumentare l'efficienza e la flessibilità degli strumenti di finanziamento degli enti territoriali, richiama — ahimè! — l'applicazione di queste norme di snellimento e di aumento dell'efficienza all'emanazione di un decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Questo decreto avrebbe dovuto essere emesso entro trenta giorni dall'approva-

zione della legge finanziaria: sono passati oltre quattro mesi e il decreto non c'è; non solo, ma si interviene oggi con questo decreto-legge, modificando la norma in questione e inserendo anche l'inciso «di concerto con il Ministero degli interni», mentre io dico che bisogna far rimanere comunque l'espressione «sentito il Comitato delle regioni e delle autonomie». Con questa norma, in sostanza, noi abbiamo fatto perdere tempo ai comuni e abbiamo ingessato, anziché sveltito, la loro attività.

Andando avanti, c'è una modifica che, a mio avviso, dovrebbe essere soppressa, l'articolo 2-bis, che non ha alcun carattere d'urgenza, perché con esso si tocca ancora una materia, quella delle insegne pubblicitarie, dove si è intervenuti pesantemente, e con un grande dibattito, in sede di approvazione della legge finanziaria: adesso si interviene sul canone e, quindi, sui regolamenti che i comuni hanno adottato per le insegne; io credo si tratti di un'invadenza troppo pesante nei confronti dei comuni.

Noi abbiamo chiesto in Commissione di conoscere almeno quanti e quali comuni siano dotati di questo strumento di programmazione dell'insediamento e della posizione delle insegne, ma nessuna risposta ci è stata data perché si è detto che non è possibile darla. Tuttavia, in mancanza di risposta, si interviene comunque senza, lo ripeto, che vi sia la motivazione d'urgenza, anche perché oramai i bilanci comunali sono stati approvati e non è modificando la norma che oggi diamo un aiuto ai comuni, anzi, creiamo loro qualche problema: infatti, i comuni avranno messo certamente nel loro bilancio una entrata per il canone sulle insegne, prevista a norma dei propri regolamenti, e ora noi togliamo loro tutto questo e quindi, di fatto, creiamo loro una difficoltà finanziaria.

Con l'articolo 3 interveniamo sul patto di stabilità interno. Anche questo è un atto che noi salutiamo con favore perché va nell'interesse delle autonomie locali, dei comuni, anche se, ancora una volta, arriva tardivamente, dopo che i comuni hanno abbondantemente approvato i loro stru-

menti finanziari; si continua quindi su questa strada molto pericolosa. Comunque, credo che — voglio fare il maligno — dietro a tutto questo vi sia un disegno politico e, cioè, quello tendente a non far sviluppare pienamente le autonomie locali, per non concedere la vera autonomia ai comuni e alle province tenendole sempre legate a filo doppio. Infatti, quando si interviene sulla finanza si capisce che il filo ha una valenza poiché i comuni non sviluppano pienamente la loro autonomia.

In conclusione, preannuncio il nostro voto contrario a questo provvedimento e avverto che proporremo degli emendamenti soppressivi o migliorativi del testo aventi l'obiettivo di seguire la linea tracciata dal suggerimento e dal richiamo solenne del nostro Presidente della Repubblica (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2580)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Crosetto.

GUIDO CROSETTO, *Relatore*. Signor Presidente, rinunzio alla replica e colgo l'occasione per chiederle una breve sospensione della seduta al fine di consentire la riunione del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Onorevole Crosetto, per quanto tempo ritiene sia necessario sospendere la seduta?

GUIDO CROSETTO, *Relatore*. Per un quarto d'ora, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Crosetto. Dopo la replica del Governo sospendo la seduta.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, chiedo scusa per questo inconveniente di carattere temporale. Il Governo intende sottolineare alcuni importanti aspetti di questo decreto-legge relativo alla funzionalità degli enti locali. Si intende inoltre sottolineare che molti inserimenti normativi effettuati durante l'esame al Senato, o che potranno essere apportati durante l'esame degli emendamenti alla Camera, rispecchiano la filosofia di questo provvedimento sicuramente finalizzato ad attribuire agli enti locali una maggiore ed una migliore possibilità di gestione prevalentemente dei loro bilanci ed anche della loro funzionalità.

Il Governo, segnatamente il ministro dell'interno, onorevole Scajola, ha intensificato il suo compito di instaurare rapporti con le autonomie locali, compito istituzionale del Ministero dell'interno sin dal suo nascere. Le autonomie locali hanno sempre trovato nel Ministero dell'interno un interlocutore disponibile, pronto e attento alle loro esigenze.

Il decreto-legge in esame nasce dal fatto che abbiamo inteso agevolare il percorso della formazione dei bilanci degli enti locali e, unitamente alla decretazione d'urgenza — mi riferisco al contenuto del decreto-legge in discussione — abbiamo anche prorogato con decreto ministeriale i termini per l'approvazione degli stessi, perché — lo ripeto — la politica fondamentale di questo Governo è quella di avere un rapporto intenso e proficuo, uno scambio e un dialogo con gli enti locali.

Abbiamo anche interpretato la loro ansia di attuazione del titolo V della Costituzione in senso paritario tra tutte le istituzioni che comporranno, alla fine, il nostro tessuto istituzionale, inserendo per la prima volta in una legge dello Stato un rilievo fondamentale per le previsioni statutarie autonome degli enti locali.

Infatti, il potere di controllo e di intervento sostitutivo è subordinato all'esistenza negli stessi statuti degli enti locali di meccanismi che consentano un controllo e un potere sostitutivo, insito in quegli statuti. È un principio importante;

anche durante la discussione al Senato da più parti è stato sollecitato di applicarlo a regime.

In sede di discussione per la conversione di un decreto-legge, tuttavia, non si può introdurre una norma a regime. Siamo intervenuti con una norma transitoria che sicuramente ha stabilito un principio di grande rilevanza istituzionale.

Il ministro dell'interno ha più volte sottolineato come, quanto prima, si provvederà per delega, che chiederemo al Parlamento, alla riscrittura del testo unico sugli enti locali e dei criteri di trasferimento, sempre in tema di finanza locale, dei fondi statali agli enti locali in senso più perequativo, con l'abbandono — mi permetto di dirlo — del concetto della spesa storica che ha provocato tante disegualianze nel passato, in relazione all'entità dei trasferimenti tra un comune e l'altro.

Il decreto-legge in esame, pertanto, contiene una norma transitoria e, come tale, il Governo intende mantenerla, anche con riferimento ad alcuni inserimenti.

Sulla questione del patto di stabilità, il Governo ha inteso offrire ulteriori chiarimenti in relazione alle norme già introdotte nella legge finanziaria per il 2002 e ciò ha trovato il riscontro unanime degli enti locali.

Il Governo naturalmente esaminerà con grande attenzione le proposte che sono all'esame dell'Assemblea e ha già riscontrato, con gli stessi organismi rappresentativi degli enti locali, punti di ulteriore chiarezza e di ulteriore, non dico agevolazione, ma certamente semplificazione per quanto riguarda la redazione dei bilanci e l'equilibrio finanziario dei comuni.

Vi sono ancora nel nostro ordinamento norme di forte vischiosità e di dubbia interpretazione a cui stiamo lavorando.

Qualcuna l'abbiamo inserita anche in questo decreto-legge, soprattutto quelle che rivestono caratteri di urgenza, nell'assoluto rispetto della normativa costituzionale che impone, nella presentazione dei decreti-legge e nella conversione degli stessi, di rispettare certamente il criterio dell'urgenza.

Pertanto credo che il dibattito sia al Senato sia in sede di Commissione bilancio alla Camera, così come in sede di Assemblea, troverà tutte le forze politiche convergenti sull'obiettivo di contemperare le esigenze di finanza pubblica e quelle di equilibrio dei bilanci dei singoli enti locali.

Vorrei infine ringraziare i componenti della V Commissione bilancio per la disponibilità al dibattito, il relatore per l'opera di approfondimento svolta, nonché per l'attività finalizzata al componimento di diverse esigenze che si vanno manifestando, sapendo che i meccanismi parlamentari a volte sono veicoli che vengono presentati alla Assemblea per essere in grado puntualmente di determinare ed individuare normative che appaiono carenti.

Sono certo che, alla fine, questo dibattito si chiuderà con un voto positivo da parte della Assemblea, che sancirà tutti gli effetti già prodotti da questo decreto-legge in ordine all'interpretazione dei bilanci. Sottolineo l'importanza dei fondi destinati ai piccoli comuni, in particolare nella materia dell'unione dei comuni; evidenzio, infine, il dialogo forte che questo Governo ha instaurato con gli enti locali e che esso ritiene rappresenti realmente il punto fondamentale della nuova architettura istituzionale dello Stato, secondo una interpretazione del principio di sussidiarietà da intendersi necessariamente in maniera flessibile, con i suoi meccanismi di controllo e potere sostitutivo, questi ultimi da interpretarsi in materia complessivamente unitaria su tutto il territorio nazionale.

Così come il ministro dell'interno ha evidenziato più volte sia in sede parlamentare sia in sede di rapporti con gli enti rappresentativi delle autonomie locali, stiamo attuando un passaggio da uno Stato centrale ad uno unitario, certi che i colleghi sapranno cogliere la fondamentale differenza fra le due nozioni.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 12 per consentire la riunione del Comitato dei nove.

La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Cari colleghi, riprendo la seduta soltanto per comunicare che il Comitato dei nove non ha ancora concluso i suoi lavori. Pertanto, sospendo nuovamente la seduta per un ulteriore quarto d'ora.

La seduta, sospesa alle 12,05, è ripresa alle 12,20.

(Esame dell'articolo unico – A.C. 2580)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A – A.C. 2580 sezione 1*), modificato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 2580 sezione 2*), nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A – A.C. 2580 sezione 3*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A – A.C. 2580 sezione 4*).

Avverto altresì che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

La Presidenza ha valutato attentamente gli emendamenti, alla luce del testo licenziato dal Senato. Tale testo contiene una norma sull'incompatibilità dei sindaci, dei presidenti della provincia e dei consiglieri degli enti locali, per motivi connessi alla pendenza di liti. Esso non prevede disposizioni sull'incompatibilità dei consiglieri regionali né, in generale, contiene alcuna norma concernente le regioni. La Presidenza, pertanto, non ritiene ammissibile, a norma dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, in quanto non strettamente attinente al contenuto del decreto-legge, l'emendamento Antonio Russo 3-ter.1 (*vedi l'allegato A – A.C. 2580 sezione 5*).

Avverto che la Commissione ha presentato gli ulteriori emendamenti 3.40 e 3.41. Secondo informazioni date alla Presidenza, tali emendamenti risultano concordati tra i gruppi.

Prendo atto che i gruppi confermano la rinuncia alla presentazione di subemendamenti.

Passiamo agli interventi sulle proposte emendative agli articoli del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.

Prego, onorevole Iannuzzi, faccia con calma, Roma è la città dell'eternità.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, il presente decreto-legge, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, presenta sicuramente numerosi punti di contraddizione ed una serie di profili negativi che suscitano per intero le nostre perplessità, come già è emerso nel corso della discussione svoltasi nella Commissione competente. Vi è, inoltre, il problema di aver fatto confluire in questo decreto-legge una serie di disposizioni eterogenee, estremamente differenziate. Con l'articolo 2-bis – per richiamare un esempio – si torna sul tema relativo alle insegne pubblicitarie, già oggetto di una recente previsione legislativa nell'ultima legge finanziaria.

In questo quadro generale, vorrei sottolineare che la norma, di cui all'articolo 3-ter, riguarda un aspetto sicuramente degno di grande attenzione e riflessione. L'articolo 3-ter si sforza, infatti, di fissare un punto di equilibrio, adeguato e corretto, tra l'esercizio dell'azione popolare – così come è stato riscritto di recente con l'articolo 9 del Testo unico della legislazione sugli enti locali 18 agosto 2000, n. 267 – e la disciplina delle cause ostative all'esercizio del diritto di elettorato passivo, con riferimento alla carica di consigliere e di amministratore comunale e provinciale.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI (ore 12,27)**

TINO IANNUZZI. In particolare, l'articolo 3-ter si sofferma sulla causa d'incompatibilità specifica, rappresentata dalla sussistenza di una lite pendente tra l'eletto e l'ente cui lo stesso eletto appartiene e che, dunque, in qualche misura, rappresenta.

La nuova norma, introdotta con questo decreto-legge, si fa carico di correggere una situazione gravemente penalizzante per il diritto di elettorato passivo che potrebbe verificarsi a causa della formulazione dell'articolo 9 del recente testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina l'esercizio dell'azione popolare da parte di ciascun elettore e delle associazioni di protezione ambientale.

In particolare, la citata disposizione sancisce — anzi, conferma, poiché si tratta di acquisizione risalente nell'ordinamento giuridico — il giusto principio, secondo il quale ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. Successivamente, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia.

Orbene, in virtù di tale disposto del testo unico, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, rivolto dal giudice all'ente locale, può avvenire che quest'ultimo, attraverso una deliberazione motivata del suo organo competente, manifesti la volontà di non aderire all'azione promossa dall'elettore (ad esempio, di non costituirsi parte civile nel procedimento penale promosso da un cittadino elettore nei confronti di un amministratore).

Un'interpretazione estremamente formalistica del combinato disposto degli articoli 9 e 63, comma 1, numero 4), del testo unico citato potrebbe condurre ad una paradossale conseguenza: pur in presenza della volontà dell'ente locale, adeguatamente motivata, di non aderire all'azione promossa dal cittadino elettore, il tribunale civile competente potrebbe ritenere sussistente l'incompatibilità per lite pendente e, conseguentemente, potrebbe dichiarare decaduto dalla carica il consigliere comunale o provinciale, l'amministratore comunale o provinciale o, addirittura, il sindaco, avviando, in quest'ultimo caso (ma pure nel caso in cui l'incompatibilità riguardi il presidente della provincia), il procedimento di scioglimento degli organi dell'ente locale.

Si tratta di una questione di grande delicatezza, sollevata, di recente, da un'ordinanza del tribunale di Rimini, che ha rimesso la relativa questione di legittimità costituzionale al Giudice delle leggi, paventando la violazione degli articoli 51 (nel quale è consacrato il diritto di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza) e 97 della Costituzione (che sancisce il principio di buon andamento della pubblica amministrazione).

Ecco perché — anche se, a nostro giudizio, il decreto-legge presenta aspetti contraddittori e non positivi — l'articolo 3-ter, che sostituisce il secondo periodo dell'articolo 63, comma 1, numero 4), con una disposizione ai sensi della quale la pendenza di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del testo unico non determina incompatibilità ex articolo 63, rappresenta una misura estremamente equilibrata e corretta. Esso sancisce il principio di intangibilità della volontà dei cittadini, che ha portato all'elezione dei legittimi rappresentanti negli enti locali, ed evita il rischio che l'attuale formulazione dell'articolo 9 del testo unico si presti a pericoli di strumentalizzazione, ad un utilizzo fuorviante (vale a dire che l'azione popolare venga esercitata al solo fine di determinare una situazione ostativa alla permanenza in carica di un amministratore locale, il che avrebbe conseguenze particolarmente gravi ove la dichiarazione di decadenza per incompatibilità colpisca un sindaco o un presidente di provincia in carica, poiché ciò determinerebbe, automaticamente, lo scioglimento anche degli organi del comune o della provincia e la conseguente indizione di una nuova consultazione elettorale).

Ponendosi in una logica interpretativa delle disposizioni del testo unico n. 267 del 2000 sull'ordinamento degli enti locali e, più specificamente, ponendosi nella logica di interpretare correttamente il coordinamento tra gli articoli 9 e 63 del medesimo testo unico, l'articolo 3-ter del decreto-legge elimina conseguenze estremamente gravi e penalizzanti per i principi costituzionali altrimenti desumibili da

norme la cui formulazione ha già dato adito a rilievi di incostituzionalità da parte di un giudice di merito.

Da questo punto di vista, la formulazione che la Commissione ha prefigurato dell'articolo 3-ter, con l'aggiunta alla pendenza di una lite in materia tributaria della pendenza di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del testo unico 267 del 2000, rappresenta una norma positiva e corretta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Milana. Ne ha facoltà.

RICCARDO MILANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi discutiamo della conversione di un decreto-legge che rende giustizia a tutto quel dibattito avvenuto nel corso dell'approvazione della legge finanziaria, quando da più parti (soprattutto dai banchi del centrosinistra)...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Milana prosegua, pregherei i colleghi, dietro all'oratore di non disturbare. Grazie. Onorevole.

RICCARDO MILANA. ... era venuto un forte appello, rivolto al Governo e alla maggioranza, a non mortificare quello che è stato — lo è tuttora, a nostro parere, nonostante l'indirizzo che il Governo e la maggioranza continuano a dare — il pilastro del sistema istituzionale italiano, anche dal punto di vista storico: il ruolo delle autonomie locali. Voglio dire che questo decreto-legge — è bene che lo ricordiamo in questa sede — viene portato in Assemblea per la conversione rapida e spedita — irrituale ed irripetibile, aggiungo io — per volontà anche nostra (soprattutto nostra), grazie ad accelerazioni sui temi del regolamento.

Compiamo questo atto perché con tale decreto-legge si mette un piccolo punto di giustizia relativo alla rapporto tra Stato e autonomie locali. Nel corso del dibattito sulla finanziaria — dispiace che oggi non ci sia l'onorevole Napoli (probabilmente si trova a Rimini per l'assemblea dell'ANCI),

che in quella circostanza ci replicò diverse volte — avevamo più volte sostenuto che, con il meccanismo di finanza locale stabilito dalla legge finanziaria, i comuni sarebbero entrati in grave crisi, in grande sofferenza, e non avrebbero avuto la possibilità di comporre, concludere ed approvare bilanci con soddisfazione.

Ricordo che scattammo al primo tetto di spesa del 4,5 per cento e giudicammo insufficiente anche l'aumento al 6 per cento; oggi prendiamo atto che, nella sostanza, il decreto si rifà alle proposte che avevamo presentato noi in sede di approvazione della legge finanziaria e che allora non avete voluto ascoltare. Rimane, comunque, un giudizio complessivamente negativo sull'atteggiamento di una maggioranza che punisce e mortifica tutto ciò che non controlla dal centro, quindi anche le autonomie locali, pilastro storico del sistema istituzionale di questo paese. Inoltre, neanche con questo decreto-legge si raggiungono quegli obiettivi relativi alla pressione fiscale che il Governo si era prefissato.

Si era detto che con questi meccanismi si sarebbe evitato l'aumento, in periferia, della pressione fiscale, in qualche modo contenuta al centro; si voleva cioè contenere la spesa al centro, tagliando trasferimenti agli enti locali ed impedendo a questi ultimi di aumentare la pressione fiscale.

Ricordo all'Assemblea e a tutti i colleghi i dati sugli aumenti dell'IRPEF nei comuni capoluogo. Il 60 per cento dei comuni, secondo una prima indagine, è stato costretto, in gran parte per i problemi derivanti dall'approvazione della legge finanziaria, ad aumentare la quota di IRPEF, portandola quasi sempre verso il massimo.

Questo è il dato che smaschera l'atteggiamento di un Governo che, con questi provvedimenti, intendeva mascherare un aumento della pressione fiscale scaricata sulla periferia, mantenendo, purtroppo, il taglio dei servizi, le difficoltà di approvazione dei bilanci e, a questo punto, anche

un rapporto democratico con la cittadinanza destinataria di servizi messi a rischio dal sistema da voi prodotto.

Prendiamo atto che alcune delle questioni che avevamo sollevato sono affrontate nel decreto-legge; altre verranno affrontate come correttivi grazie al lavoro svolto in Commissione e grazie al lavoro svolto dai componenti dei gruppi di opposizione che hanno presentato proposte correttive e che interverranno sui singoli emendamenti. Rimane una insoddisfazione generale legata a questo atteggiamento, legata all'impossibilità di raggiungere risultati, legata a questa confusa *devolution* che, in realtà, è solo un accentramento.

Stamattina qualcuno ricordava, nel corso di una discussione in Commissione bilancio, che, quando si propone una riforma, non sempre si è riformisti: in alcuni casi, quando la riforma riporta al passato, si è restauratori. Ebbene, qui ci troviamo di fronte ad una serie di provvedimenti che, nel complesso, restaurano un centralismo inaccettabile per la storia anche democratica di questo paese. La sofferenza che viene dal mondo dei comuni è una sofferenza che non riguarda i comuni amministrati dal centrosinistra, riguarda il comune di Milano, riguarda l'insieme dei comuni capoluogo e gran parte dei piccoli comuni.

Abbiamo predisposto una serie di emendamenti che sottoporremo all'Assemblea, finalizzati al miglioramento di questo rapporto, sulla base dell'idea che ai comuni deve essere lasciata libertà nelle scelte e nelle posizioni. Ad esempio, su tutta la materia contenuta nell'articolo 2-bis — della quale, tra l'altro, comprendiamo fino ad un certo punto l'urgenza — relativa al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, come ricordava precedentemente l'onorevole Mariotti, c'è un'invadenza insopportabile nella sfera di scelta e di decisione delle autonomie locali a fronte di un lavoro anche indeterminato proposto dal Governo. Non conosciamo i tetti di spesa ed abbiamo la sensazione — come avevamo già detto nel corso del dibattito sulla legge finanziaria — che la

copertura sia insufficiente e che anche questo ritocco, che pure va in questa direzione, rimanga comunque insufficiente per una materia sulla quale dovrete e dovremo tornare.

Inoltre, stiamo predisponendo testi più precisi sui meccanismi premianti e punitivi delle virtuosità di bilancio; anche su questo punto abbiamo svolto un lavoro che la maggioranza non può fare a meno di accogliere e, allo stesso modo, predisporremo un lavoro sui problemi derivanti dalle incompatibilità sulle quali però, è bene ricordarlo, rimarremo fermi sull'idea che alcune incompatibilità, alcune condanne, rimangono un punto essenziale.

Nel seguito dell'esame del provvedimento illustreremo la nostra posizione sui singoli emendamenti ma, nonostante lo sforzo che la Commissione ed il Governo hanno fatto in quest'ultima mezz'ora, rimane un giudizio complessivamente negativo riferibile all'intero sistema con il quale questo Governo si rapporta con gli enti locali; un sistema destinato a fallire ed a creare tanti problemi alle amministrazioni locali ed ai cittadini italiani che sono i destinatari del lavoro di queste amministrazioni. Dunque rimaniamo fortemente critici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Morgando. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO MORGANDO. Signor Presidente, intervengo semplicemente per richiamare una questione che ho già posto durante l'esame del precedente provvedimento all'ordine del giorno. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a rilevanti problemi dal punto di vista della quantificazione delle risorse e dei meccanismi di copertura. Si tratta di un provvedimento che, se pure porta i vari gruppi ad assumere posizioni articolate, viene sostanzialmente riconosciuto come importante, e ciò è emerso anche dagli interventi svolti nella discussione sulle linee generali da parte degli esponenti della Margherita; tuttavia, rimangono irrisolte le questioni che abbiamo sollevato in Commissione bilancio. Ne cito tre, che considero le più

rilevanti: la questione prospettata dall'articolo 2, che prevede l'attribuzione di risorse per le unioni dei comuni, vi è una copertura impropria, in quanto difforme rispetto alle norme di contabilità di Stato; quella dall'articolo 2-bis, che prevede norme in materia di insegne, vi è un errore nella quantificazione, e si configura un obbligo di rimborso ai comuni che determinerà inevitabilmente uno sfondamento ed una significativa mancanza di copertura; allo stesso modo, all'articolo 3, relativo al patto di stabilità, vi sono valutazioni di invarianza finanziaria che, a nostro avviso, e secondo la tesi che abbiamo sostenuto in Commissione bilancio, non sono sufficientemente motivate. Si riscontra cioè, anche in questo provvedimento, del quale riconosciamo l'importanza, un problema rilevante di quantificazione e di copertura che vogliamo sia ben presente all'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GUIDO CROSETTO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Mazzoni 3-ter.2, qualora venga accolta la seguente riformulazione: sostituire le parole « connessa ad una » con le parole « proposta a seguito di o conseguente a ». Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 3.40 e 3.41 della Commissione. Il parere è invece contrario su tutte le altre proposte emendative presentate.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Mazzoni 3-ter.2 se accettino la riformulazione proposta dal relatore.

ERMINIA MAZZONI. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene. Il Governo?

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Vi sono però alcuni emendamenti presentati dalla Commissione che non ho ancora a mia disposizione e sui quali non posso ora esprimere il parere del Governo.

PRESIDENTE. Sottosegretario D'Alì, si riferisce agli emendamenti 3.40 e 3.41 della Commissione?

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esattamente, signor Presidente, facevo riferimento a tali proposte emendative, che mi sono giunte in questo momento.

Circa l'emendamento 3.40 della Commissione, che allarga la base di riferimento per i servizi esternalizzati dai comuni negli anni 1997, 1998 e 1999 anche all'anno 2000, il Governo esprime parere favorevole; esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 3.41 della Commissione, purché sia accolta una riformulazione. Signor Presidente, avevamo in sospeso una valutazione in seno al Comitato dei nove, per cui ritengo che le parole « a carico del Fondo ordinario » potrebbero risultare ultronee ed in ogni caso il loro inserimento, in questo momento, non mi sembra essere opportuno; proporrei, quindi, di riformulare tale emendamento in modo da inserire, dopo le parole « l'importo dei trasferimenti », solo la parola « correnti », ed aggiungere in fine le seguenti « e comunque non oltre il 20 per cento dei suddetti trasferimenti ».

Suggerirei, quindi, di eliminare l'inciso « a carico del Fondo ordinario »; in caso contrario, il Governo, in questo momento, non ritiene di esprimere un parere favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se concordi con la riformulazione dell'emendamento 3.41 della Commissione proposta dal Governo.

GUIDO CROSETTO, *Relatore*. Sì, signor Presidente, la Commissione è d'accordo nell'eliminare il suddetto inciso.

PRESIDENTE. Sta bene.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, desidero sapere se la Presidenza ritenga gli emendamenti presentati ammissibili in quanto urgenti ed omogenei per materia e, comunque, rientranti nei limiti specifici dei contenuti del provvedimento. Questa dichiarazione deve essere formale e non può essere indiretta. Gradirei, quindi, conoscere l'orientamento del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, la Presidenza ha precedentemente reso noto le proprie determinazioni in materia di ammissibilità. Infatti, alla ripresa della seduta, è stata data lettura delle motivazioni per cui la Presidenza non ritiene ammissibile un emendamento e, invece, ritiene ammissibili gli altri. Questo problema è già stato affrontato e risolto dall'Assemblea.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, mi riferisco ai nuovi emendamenti che sono stati elaborati ed introdotti dal Comitato dei nove, la cui riunione si è testé conclusa. Se non vi sono modifiche, la mia richiesta, evidentemente, non ha ragion d'essere, ma se vi sono state modifiche, con riferimento alle parti modificate dal Comitato dei nove, occorre un nuovo pronunciamento della Presidenza.

Questo provvedimento giunge in Assemblea a seguito della trasgressione di una serie di norme regolamentari che, per una serie di motivi, non voglio elencare. Già per quanto concerne la sostanza del provvedimento vi è una trasgressione,

perché la Commissione competente non si è adeguata completamente ai rilievi formulati dal Comitato per la legislazione. Inoltre, il provvedimento non è coperto né vi è una quantificazione degli oneri: operiamo in zona franca. Siccome vige una nuova regola in base alla quale, quando i presidenti di gruppo sono d'accordo, è consentito trasgredire la Costituzione, le leggi e il regolamento, almeno in questo caso, la Presidenza della Camera rispetti, per favore, il regolamento e ci dica che tutte le modifiche introdotte sono ammissibili, anche per evitare di incorrere in ulteriori censure.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, la competenza della Presidenza a dichiarare e valutare l'ammissibilità degli emendamenti riguarda semplicemente l'attinenza alla materia; in tal caso, la Presidenza ritiene che questi emendamenti siano attinenti alla materia.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	436
<i>Votanti</i>	434
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	218
<i>Hanno votato sì</i>	11
<i>Hanno votato no</i> ..	423).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Morgando 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e Votanti 439
 Maggioranza 220
 Hanno votato sì 195
 Hanno votato no .. 244).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Milana 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 442
 Maggioranza 222
 Hanno votato sì 198
 Hanno votato no .. 244).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mariotti 2-bis.1 e Pecoraro Scanio 2-bis.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lion. Ne ha facoltà.

MARCO LION. Signor Presidente, siamo alle solite: altro che semplificazione amministrativa, testi unici e quant'altro promesso dal Governo! L'articolo 2-bis introdotto al Senato non ha proprio nulla a che vedere con la funzionalità degli enti locali. È l'ennesimo inserimento in un decreto-legge di norme del tutto disomogenee e che poco hanno a che fare con la natura originaria del provvedimento stesso.

Con questo articolo si esentano dal pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari le insegne per una superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Già nell'ultima legge finanziaria, all'articolo 10, questa maggioranza aveva esentato le stesse insegne dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Noi Verdi siamo totalmente in disaccordo. Di nuovo, in sostanza, si dispone l'esenzione anche del canone oltre che dell'imposta. Tutto questo è a carico dello Stato in quanto si dispone l'integrale rimborso a carico dello Stato delle minori entrate derivanti per i

comuni dalla fruizione dell'esenzione. Riteniamo che così non si possa proseguire.

D'altronde, il problema dell'insegna è anche un problema dell'identità dei nostri centri storici. Non vogliamo immaginare quello che accadrà nei nostri centri storici con la liberalizzazione selvaggia delle insegne. Purtroppo, assistiamo di nuovo all'inserimento di norme che nulla hanno a che fare con l'oggetto di questi decreti (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mariotti 2-bis.1 e Pecoraro Scanio 2-bis.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 433
 Votanti 432
 Astenuti 1
 Maggioranza 217
 Hanno votato sì 192
 Hanno votato no .. 240).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pagliarini 2-bis.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pagliarini. Ne ha facoltà.

GIANCARLO PAGLIARINI. Il punto è questo: il comma 1 esenta dal pagamento del canone le insegne fino a 5 metri. Questo mi sembra giusto e logico: si muove l'economia, i comuni incassano di meno e lo Stato, ovviamente, li rimborsa. A questo punto, per le insegne di 7 metri vi dovrebbe essere un'esenzione sui primi 5 metri e si dovrebbe pagare sui 2 rimanenti. Invece, il comma 5 — e ciò è veramente strano — prevede che su un'insegna di 7 metri si paga su tutti e 7, non vi è l'esenzione per i primi 5: a me, sinceramente, non sembra logico.

La Commissione e il Governo hanno detto che vi è un problema di copertura, ma la copertura, in realtà, è nel comma 3 che fa una stima. Dobbiamo decidere se tale stima vada fatta a favore o contro i comuni. Vi chiedo di fare questa stima a favore dei comuni e di votare a favore della soppressione del comma 5.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pagliarini 2-bis.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	434
<i>Votanti</i>	429
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	215
<i>Hanno votato sì</i>	50
<i>Hanno votato no</i> ..	379).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Galvagno non ha funzionato.

Avverto che l'emendamento Garnero Santanché 2-bis.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento D'Agrò 3.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	437
<i>Votanti</i>	433
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	191
<i>Hanno votato no</i> ..	242).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Galvagno non ha funzionato.

Prendo atto che gli onorevoli D'Agrò e Drago hanno erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbero voluto esprimerne uno favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Olivieri 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	433
<i>Votanti</i>	429
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	215
<i>Hanno votato sì</i>	186
<i>Hanno votato no</i> ..	243).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Galvagno non ha funzionato.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lusetti 3.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	437
<i>Maggioranza</i>	219
<i>Hanno votato sì</i>	193
<i>Hanno votato no</i> ..	244).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lusetti 3.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.